




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ENEL PRODUZIONE S.P.A.
AREA DI BUSINESS PRODUZIONE TERMoeLETTRI
UNITA' DI BUSINESS BRINDISI
72020 Tufurano (BR) Località Cerano
Fax +39 080 5249704



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale
Eprot DSA - 2008 - 0035900 del 04/12/2008

PRO/AdB-PT/PCA/UB-BR/EAS



Raccomandata AR
Spett.le
MINISTERO AMBIENTE e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale
Divisione VI, Rischio Industriale e IPPC
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

e p.c.
Raccomandata AR
Spett.le
ARPA - DAP Brindisi
Via Galanti, 16
72100 Brindisi (BR)

Oggetto: Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica FEDERICO II (Brindisi Sud)
Trasmissione proroga n. 1531 del 28/10/2008 all'autorizzazione agli scarichi
acque reflue.

A seguito della ns richiesta prot. 0039308 del 22/10/2008, con la presente Vi
trasmettiamo copia della proroga n. 1531 all'autorizzazione agli scarichi acque reflue
Prov. Rep. n. 327 del 02-04-2002, rilasciata dalla Provincia di Brindisi in data 28
ottobre u.s..

Cordiali saluti.

Antonio Ascione
IL RESPONSABILE


Allegati: c.s.d.



1/1


Id. 2402972





PROVINCIA DI BRINDISI

—ooOoo—



ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1531

del 28-10-2008

SERVIZIO: AMBIENTE

UFFICIO: TUTELA ACQUE

**OGGETTO: Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica Federico II (Brindisi Sud)
- Proroga autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue depurate e di
raffreddamento rilasciata con Provvedimento n. 327 del 2/04/02. D.Lgs. n. 152/06 P. III
c s.m.i.**

L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di ottobre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 23-10-2008

Il Segretario Generale
F.to **GABALLO ANTONIO**

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

- Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante "*Norme in Materia Ambientale*" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "*Tutela delle acque dall'inquinamento*", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- Visti gli allegati contenuti nel suddetto decreto legislativo ed in particolare quelli relativi alla Parte Terza con i quali vengono stabiliti i criteri le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- Visto il D.Lgs. n. 4 del 16/01/08 contenente "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale*";
- Visti gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite alle Province le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- Visto l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995;
- Visto il D.Lgs. 18/02/2005, n. 59 "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*" nonché la Deliberazione della Giunta Regionale 19/09/06, n. 1388 avente ad oggetto "*D.Lgs. 18/02/05, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse*;
- Visto il D.M. 6 novembre 2003, n. 367 "*Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo maggio 1999, n. 152*", come modificato dal D.Lgs. n. 152/06;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 Gennaio 2005 di "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4/8/99, n. 372*";
- Vista la Legge 19 dicembre 2007, n. 243 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 recante "*differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*", nonché l'art. 32 bis della legge n. 31/2008 di conversione del decreto - legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*";
- Visto che con Provvedimento Presidenziale Rep. 16 del 20.12.1990 e successiva Determinazione Dirigenziale Rep. n. 276 del 16/03/01, integrata con Provvedimento Rep. n. 327 del 2/04/02 è stata rilasciata dalla Provincia di Brindisi alla Società Enel S.p.A. l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento prodotte presso la Centrale Termoelettrica Federico II, successivamente prorogata con Provvedimenti nn. 916 - 299 - 1299 - 624, 1475 e 443 rispettivamente del 13/09/05, 8/03/06, 13/11/06, 11/05/07, 13/11/07 e del 31/03/08;
- Visto che con il richiamato Provvedimento Presidenziale veniva prescritto a carico dell'Enel l'onere per la realizzazione di un monitoraggio marino della durata di 10 anni, mentre con le successive suddette autorizzazioni veniva disposto, che "*per quanto espresso al paragrafo 3.4 dell'Allegato n.1 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i., relativo al monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, la ditta titolare dell'autorizzazione allo scarico si obbliga a sottoscrivere apposita convenzione con la Provincia di Brindisi, da questa predisposta, disciplinante i rapporti i economici-finanziari e le metodologie necessarie al fine di provvedere al monitoraggio delle condizioni ambientali delle acque prospicienti la Centrale Termoelettrica di Brindisi Sud (Cerano)*";

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 24 Agosto 2006, con la quale è stato approvato il "Progetto di Monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell'ambiente marino costiero antistante il polo industriale di Brindisi" e lo Schema di Convenzione con il quale sono stati definiti i rapporti per la realizzazione delle attività connesse, il cui atto è stato sottoscritto in data 22/12/06 dalla Società Enel e dalla Provincia di Brindisi;

Vista la Determina Dirigenziale n. 515 del 27/04/07 con la quale la Provincia di Brindisi ha approvato lo schema di contratto con l'Università di Lecce per la realizzazione del suddetto Monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell'ambiente marino costiero antistante il polo industriale di Brindisi sottoscritto in data 2/05/07;

Preso atto che è stato attivato il suddetto monitoraggio sperimentale per la definizione della qualità dell'ambiente marino costiero antistante lo scarico della Centrale Termoelettrica Federico II, finalizzato alla misurazione delle variazioni dei fattori chimici, fisici e biologici dell'ambiente naturale interessato;

Visto che con il sopra richiamato Provvedimento Rep. n. 443 del 31/03/08 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi è stata prorogata sino al 31/10/08 l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento rilasciata all'Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica Federico II (già BR/SUD) con Determina Dirigenziale Rep. n. 327 del 2/04/02;

Vista la nota anticipata con fax del 15/10/08, con la quale la Società Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica FEDERICO II (Brindisi Sud) ha chiesto, il rilascio del provvedimento di rinnovo richiesto con nota prot. n. 774 del 5/03/04 ovvero, in alternativa, il rilascio di ulteriore proroga, precisando che in data 29 marzo 2007 è stata presentata al Ministero dell'Ambiente la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione n. 52/24 del 24/11/2004 del Consiglio Provinciale di Brindisi con la quale veniva stabilito:

1. il totale dissenso al contenuto della deliberazione della Giunta Prov.le di Brindisi n. 309 del 22.10.2002 e della deliberazione della Giunta Prov.le n. 3 dell'11.02.2003 relative rispettivamente all'approvazione delle Convenzioni con Enel Produzione S.p.a. ed Edipower S.p.a., nonché dell'operato del Presidente della Provincia che in esecuzione delle predette deliberazioni di Giunta ha sottoscritto le Convenzioni 25.10.2002 (con ENEL Produzione S.p.A.) e 17.2.03 (con Edipower S.p.A.);
di invitare la Giunta Provinciale ad annullare per incompetenza, salvo ulteriori motivi di illegittimità, le proprie deliberazioni n. 309 del 22.10.2002 e n. 3 dell'11.02.2003 e ad attivare le conseguenti azioni e procedure per accertare l'inefficacia o comunque rimuovere gli effetti delle convenzioni indicate al punto precedente valutando la possibilità di esperire ogni eventuale azione cautelare e/o inibitoria;
3. di invitare conseguentemente l'Amministrazione ad adottare atti e provvedimenti idonei ad inibire l'esercizio delle Centrali Termoelettriche di ENEL Produzione S.p.A. ed EDIPOWER S.p.A. in condizioni di superamento dei limiti delle emissioni massiche in atmosfera, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi (Emissioni massiche annue SO₂ 13.000 ton; NO_x 10.000 ton; Polveri 1.700 ton; Carbone annuo da utilizzare 2,5 Milioni di ton; Energia Elettrica annua prodotta 15 Miliardi di KWh);
4. di fornire direttive ai propri organi ed ai propri Dirigenti perché adeguino i propri comportamenti agli indirizzi innanzi assunti, astenendosi dall'adottare provvedimenti di competenza della Provincia che consentano l'esercizio delle predette Centrali con limiti di emissioni massiche, delle quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio superiori a quelli previsti dalla Convenzione sottoscritta nel 1996 e recepiti nel D.P.R. 23.4.98 di approvazione del Piano di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Brindisi;

Visto il ricorso al TAR LECCE n. 216/05 proposto da Enel Produzione S.p.A. per l'annullamento della suddetta Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi n. 52/24 del 24/11/04 e la Sentenza n. 617/2007 di annullamento della n. 52/24 nonché la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 110 del 24/04/07 con la quale è stata formalizzata la decisione di presentare ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del TAR;

Preso atto che, in relazione alle disposizioni contenute nella Deliberazione Consiliare n. 52/24 del 24/11/2004, la Giunta Provinciale, allo stato, non ha adottato alcun provvedimento relativo

all'annullamento delle Deliberazioni di Giunta n. 309 del 22/10/2002 e n. 3 dell'11/02/2003 relative all'approvazione degli schemi di Convenzioni attualmente vigenti, determinando conseguentemente una permanenza della condizione di inapplicabilità delle direttive fornite ai propri dirigenti con la medesima Deliberazione Consiliare;

- **Ritenuto** che, allo stato, non sussistono le condizioni per poter procedere all'esame dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento rilasciata con Provvedimento n. 327 del 2/04/02 in quanto, in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio Provinciale con la richiamata Deliberazione n. 52/24 del 24/11/04 e finalizzate al rispetto dei limiti di emissioni massiche, quantità di carbone da utilizzare e della potenza di esercizio, come stabiliti nella Convenzione del 12.11.1996, dalla documentazione in atti e dai controlli effettuati l'Ufficio procedente ha accertato che le attuali condizioni di esercizio della centrale termoelettrica risultano sostanzialmente differenti rispetto a quanto stabilito nella richiamata convenzione;
- **Ritenuto**, sulla base di quanto sopra riportato, con particolare riferimento agli impianti utilizzati per il trattamento delle acque reflue industriali ed ai sistemi di autocontrollo previsti, al fine di garantire il rispetto dei prescritti limiti di emissione degli scarichi, di dover demandare l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito di una più approfondita valutazione che sarà effettuata in sede di esame dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005 prescritta per le attività energetiche in relazione anche agli obblighi di garantire l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- **Ritenuto**, in considerazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, nonché del notevole impatto che lo stesso produce sull'ecosistema marino che, per consentire una ponderata valutazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione si rende necessario acquisire da parte dell'ARPA - DAP di Brindisi, le risultanze dei *controlli da effettuarsi periodicamente* con particolare riferimento alle *determinazioni analitiche dei parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione in corso di validità* peraltro stabiliti sulla base del parere fornito dallo stesso DAP in sede di istruttoria dell'originaria istanza di autorizzazione, onde prevenire eventuali danni all'ambiente;
- **Ritenuto** infine, nelle more della conclusione del procedimento attivato per la definizione delle nuove Convenzioni tra Enti Locali, Enel, Edipower ed Enipower, relative al nuovo assetto energetico e gestionale delle Centrali Termoelettriche presenti sul territorio provinciale, nonché della definizione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento della Centrale Termoelettrica Federico II (già BR/SUD) e della definizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al richiamato D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005 e, fatte salve ogni eventuali determinazioni che la Giunta Provinciale dovesse assumere in relazione alle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 52/24 del 24/11/04 del Consiglio Provinciale, a parziale accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione presentata dalla Società con nota del 15/10/08, di poter concedere per le motivazioni innanzi riportate, una ulteriore *proroga* dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata all'Enel Produzione S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 327 del 2/04/02, prorogata con Provvedimenti nn. 916, 299, 1299, 624, 1475 e 443 rispettivamente del 13/09/05, 8/03/06, 13/11/06, 11/05/07, 13/11/07 e del 31/03/08 a decorrere dal 31/10/08 sino al 30/04/09;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 321 del 31/12/07, con il quale sono state affidate al Dr Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente

D E T E R M I N A

- **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di concedere** la proroga dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali depurate e di raffreddamento rilasciata all'Enel Produzione S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 327 del 2/04/02, successivamente prorogata con Provvedimenti nn. 916, 299, 1299, 624, 1475 e 443 rispettivamente del 13/09/05, 8/03/06, 13/11/06, 11/05/07, 13/11/07 e del 31/03/08, a decorrere dal 31/10/08 sino al 30/04/09 e, comunque, non oltre la data di emissione del provvedimento di cui alle richiamate istanze di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, o della definizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005, fatta salva ogni successiva modificazione che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni di legge e /o regolamenti, della stipula della nuova convenzione in corso di

definizione tra Provincia e Società Enel Produzione S.p.A., ovvero a seguito di modifica della configurazione dello scarico delle diverse tipologie di acque reflue prodotte dallo stabilimento industriale, per la quale condizione deve essere presentata apposita istanza di autorizzazione;

La presente autorizzazione viene rilasciata facendo salve e confermando tutte le prescrizioni e condizioni stabilite nella precedente autorizzazione Rep. n° 327 del 2/04/02, prorogata con Provvedimenti Rep. nn. 916, 299, 1299, 624, 1475 e 443 rispettivamente del 13/09/05, dell'8/03/06, del 13/11/06, dell'11/05/07, del 13/11/07 e del 31/03/08 che qui si intendono, con la presente, integralmente richiamate e trascritte;

Di confermare, in modo inderogabile, la necessità che vengano eseguiti dall'ARPA - DAP di Brindisi, puntuali controlli per la determinazione dei parametri chimico-fisici così come prescritti nell'autorizzazione allo scarico rilasciata all'Enel Produzione S.p.A. con Provvedimento Rep. n. 327 del 2/04/02 e come esplicitamente ribadito con note prot. nn. 95707-109839-186095 rispettivamente del 23/05/05, 21/06/06 e dell'8/11/06 nonché nei suddetti provvedimenti di proroga;

Di notificare il presente provvedimento, oltre che all'Enel Produzione S.p.A. c/o Centrale Termoelettrica Federico II Località Cerano, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai seguenti Enti ed Organi di Controllo:

- al Comune di Brindisi;
- all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- alla Capitaneria di Porto di Brindisi.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott Pasquale EPIFANI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 12 NOV. 2008
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

F.TO GIANNONE

Il Responsabile

Segreteria Atti Amministrativi
F.to CHIONNA

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori


PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO AMBIENTE

Ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, si certifica che la presente copia da me collezionata, formata da n° 3 fogli, è conforme all'originale.
Brindisi, 29 OTT. 2008

IL DIRIGENTE
(Dott. Pasquale EPIFANI)



IL RESPONSABILE

Segreteria Atti Amministrativi
F.to CHIONNA
